



STORIE DI POSTA

sito sito sitissime
dell'Accademia Italiana di Filatelia e Storia postale 

POSTAL HISTORY LETTER WRITING ICONOGRAPHY

PARTE SECONDA

UNA PROMESSA E' UNA PROMESSA

La legge del 1862 sulla riforma postale era stata chiara: *“Il servizio postale sarà esteso entro l'anno 1873 a tutti i Comuni del Regno”*. Ma l'anno fatidico si avvicinava e la scadenza assumeva sempre più i contorni di una promessa politica.

In realtà l'Amministrazione postale era ben convinta di dover realizzare quell'impegno, e con valide motivazioni. *“Gli abitanti delle campagne, non meno di quelli delle città, sono soggetti agli oneri comuni della società ed hanno perciò eguale diritto di essere ammessi a godere dei benefici che dall'associazione e dal consorzio devono necessariamente scaturire,”* scriveva nel 1869 il Direttore generale delle poste, conte Barbavara di Gravellona¹. *“L'interesse poi del paese stesso lo consiglia in quanto che il servizio rurale serve mirabilmente a temperare la rozzezza delle popolazioni agricole e ad estendere i commerci e le industrie in ogni angolo della nazione.”*

E non è solo un fatto di livello sociale ed economico. *“Provvedere all'istruzione del popolo, e delle masse agricole che presso di noi rappresentano la massima parte delle nostre popolazioni, è certamente l'opera più filantropica e più sapientemente filosofica del secolo nostro. Ma l'istruzione popolare non avrà raggiunto completamente il suo scopo se non si porge il mezzo di valersi dell'istruzione medesima e di corrispondere colle città e coi vicini. A questo deve sopperire la posta e specialmente il servizio rurale.”*²

Tutto questo porta a una precisa conclusione. *“In Italia, paese essenzialmente agricolo, l'estensione del servizio di posta rurale è tale necessità che non occorrono molte parole a dimostrarla,”* scrive sempre il Direttore generale Barbavara³, anche se le motivazioni riportano termini e idee, come il riferimento al disinteresse per le lettere e alla prolificità dei “villici”, che sconfinano nel pregiudizio: ma non dimentichiamo che il Direttore generale era un conte. *“Le popolazioni dedite all'agricoltura hanno in generale poco bisogno di mantenere corrispondenze epistolari, e poco si curano di ricevere lettere. L'ordinamento dell'esercito ha recato qualche modificazione a siffatta regola comune, perocché la massima parte delle famiglie rurali avendo quasi sempre qualche suo membro sotto le armi, nasce naturalmente il reciproco desiderio e talvolta si appalesa anche il bisogno di corrispondere. Ma è raro che il villico trovi il tempo di recarsi alla posta, e se il fattorino rurale non va a battere al suo abituro anche le lettere dei figli rimangono giacenti alla posta e ingrossano il numero delle corrispondenze inesitate.”*

Ecco perché il servizio rurale non era da considerarsi un ripiego. Anzi, il Barbavara stesso si diceva *“ben persuaso che ai bisogni delle popolazioni dei piccoli paesi e della campagna si provveda assai meglio e più efficacemente col servizio rurale, anziché colla istituzione di uffizi”*⁴.

“Ma gli assegnamenti che furon fatti all'Amministrazione postale,” si lamentava il Barbavara, rivolto evidentemente ai governanti e ai politici del momento, *“non permisero mai di dare un forte impulso al servizio di cui si tratta, ed appena si può annualmente estenderne i benefici a qualche circondario. Arroge [termine già antiquato all'epoca, nel senso di: Aggiungi] che le retribuzioni che l'Amministrazione può accordare a questi agenti, i quali prestano un servizio faticosissimo, sono così tenui che a mala pena si trova chi voglia accettarle”*⁵.

*... Ora quando si pensi che l'Amministrazione francese eroga a questo servizio la somma di più che 9 milioni l'anno e che nel Belgio si spendono 1.041.950 lire, non si può a meno di convenire che l'Amministrazione ha fatto quanto poteva per estendere il servizio al maggior numero di località, ma si debbe pur lamentare che presso di noi non sia abbastanza pregiato un servizio pel quale all'estero non si ha difficoltà di consacrare somme relativamente enormi, e che attestano dell'importanza che al servizio medesimo si attribuisce.”*⁶

Un ritardo dichiarato

Ma la nuova Italia tutti quei soldi non li aveva. E comunque si preferiva dirottare larga parte del budget postale su investimenti più redditizi, come prospettiva e come immagine: in particolare la sovvenzione delle linee di navigazione⁷. In più vi era la scusante della guerra del 1866 contro l'Austria e poi della presa di Roma, da trasformare in nuova capitale, che non solo avevano richiesto — e richiedevano — l'impiego di notevoli risorse ma soprattutto avevano aumentato le

dimensioni del nostro problema, con l'aggiunta al Regno di due intere regioni, complete di "comuni e comunelli" da dotare di servizi rurali. Se nel 1861 il nuovo Regno contava 21.777.000 abitanti suddivisi in 7719 comuni, nel 1871 il numero degli abitanti era salito a 26.801.154 e quello dei comuni a 8331, dei quali però soltanto 6.000 usufruivano del servizio postale, non importa se tramite uffici o agenti rurali. E va notato che nei nuovi territori veneti e laziali le precedenti autorità austriache e pontificie avevano applicato proprio una direttiva contraria a quella italiana, fondata su un limitato numero di uffici postali e sull'intervento attivo dei municipi nella gestione del servizio.

Nei primi dieci anni del regno la situazione era comunque migliorata, anche se a piccoli passi. Gli uffici postali erano cresciuti dai 2.113 del marzo 1861 ai 2.666 degli inizi del 1871, comprensivi dei 40 (soltanto 40!) del Lazio appena annesso. Tenendo però conto degli uffici succursali delle grandi città e di quelli secondari dislocati in una frazione, le località servite assommavano a poco più di 2.600. Più sensibile l'aumento degli agenti rurali, grazie anche alla politica seguita di favorire il passaggio dei messi comunali nel novero dei portalettere e dei collettori stipendiati dalle Poste, anche se in parte con la quota pagata dai Comuni. I 1.202 citati dal Barbavara nel 1864, che servivano circa 1.400 località, alla fine del 1871 erano diventati 3.162 e servivano quasi 4.200 località. Ma nel 1867 restavano ancora 3.012 comuni sprovvisti di servizio postale, costretti ad arrangiarsi ancora con i propri mezzi⁸: e agli inizi degli anni '70 si aggirava attorno ai 2.300. Troppi, anche tenendo conto della previsione/promessa del 1862.

Tra l'altro, una volta raggiunto il traguardo di Roma italiana le scuse di bilancio erano finite. E fu mestieri — come si diceva allora — mettersi di buzzo buono per rispettare, seppure con un po' di ritardo, le decisioni prese e sottoscritte anche dal re. Anzi, per ragioni di serietà, con la legge postale del 23 giugno 1873, n. 1442 si decise di mettere nero su bianco il ritardo ma senza venir meno alla vecchia promessa.

Art. 14. — È prorogato a tutto il 1876 il termine stabilito dall'articolo 3 della legge 5 maggio 1862 per estendere a tutti i comuni del regno il servizio postale.

E in effetti tra il 1872 e il 1875 ci si dette un gran daffare in proposito, tanto che l'aumento annuale di agenti rurali — che fino ad allora si era aggirato fra le 50 e le 400 unità — salì a cifre considerevoli, come dimostrano anche i lunghi elenchi pubblicati sui *Bullettini postali*.

A fine 1876 il numero delle località servite da agenti rurali era ufficialmente di 6.648, ed evidentemente in tale numero erano compresi anche sobborghi e frazioni di località maggiori; aggiungendoli infatti ai circa 3.000 comuni dotati di uno o più uffici postali si supera la cifra di 8.304, ovvero il novero di comuni in cui era divisa l'Italia dell'epoca. Il che però significa pure un'altra cosa: che praticamente tutti i comuni d'Italia fruivano ora, in un modo o nell'altro, del servizio postale. Come promesso. E in effetti negli anni seguenti gli incrementi sono decisamente minimi, a livello di "rifiniture".

Marketing postale

Il *rush* finale degli anni 72/76 era però stato preparato con una certa cura, eliminando tutto ciò che in qualche modo poteva rappresentare un ostacolo, anche solo psicologico. Dimostrando che nella realtà le strategie aziendali *marketing-oriented* non sono un'invenzione di fine '900 ma soltanto un nome recente per il vecchio buon senso.

Il primo passo, quasi una prova, fu di semplificare le procedure. A darne notizia fu il § 229 pubblicato sul *Bullettino postale* n. 12 del 1869: "Le quote di concorso dei comuni nelle spese derivanti dall'estensione del servizio postale saranno concentrate dal 1° gennaio 1870 nella cassa centrale dell'Amministrazione. I comuni potranno però versare le quote medesime in qualunque ufficio di Posta," il quale le inviava poi alla Direzione generale.

E venne semplificata anche la terminologia, forse per non porre in imbarazzo il personale dei vari comuni, specie in un'epoca e in zone in cui la scolarizzazione non era certo al massimo della sua diffusione.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE POSTE

Riconosciuta la convenienza di dare la opportuna denominazione all'agente rurale che riceve le corrispondenze sciolte da un portalettere o pedone, e ne cura la semplice distribuzione a domicilio:

Decreta

A decorrere dal 1° del prossimo venturo mese di luglio, l'agente predetto, che attualmente prende nome di portalettere rurale distributore, sarà indicato colla qualifica di distributore rurale.

Il presente Decreto sarà comunicato alla Corte dei Conti.

Firenze, addì 16 giugno 1873.

..... Per il Direttore Generale

..... A. CAPACELATRO

Ma soprattutto ci si concentrò sui Comuni, in perfetta sintonia con la nuova organizzazione prevista dal Regio Decreto 25 novembre 1869 n. 5359, che a partire dal 1° gennaio 1870 sostituiva le Direzioni Compartimentali con le Direzioni provinciali proprio per esercitare un maggiore e più efficace controllo sul servizio.

In questo caso la strategia si impennò su due direttrici: la prima, di ordine economico, fu di aumentare un po' gli stipendi degli agenti e insieme di ridurre considerevolmente la richiesta di contributi ai Comuni, visto che in fin dei conti lo scopo prioritario era che vi fosse un servizio, e che fosse affidato a personale dipendente dalle Poste. A provare questo nuovo indirizzo sono le cifre: se nel 1871 la spesa relativa a 3.027 agenti rurali era stata di 447.600 lire, di cui 154.000 a carico dei Comuni, due anni dopo la spesa per 4.304 agenti era salita a ben 705.150 lire, di cui però solo 163.000 sborsate dai Comuni. In pratica ogni agente costava ora in media 164 lire l'anno, invece di 148, mentre il sussidio dei Comuni scendeva da più di un terzo a molto meno di un quarto della spesa, ovvero dalle precedenti 50 lire annue per agente⁹ a meno di 38.

La seconda direttiva fu di venir incontro al desiderio di "apparire" che evidentemente veniva avanzato da molti altri Comuni oltre a quello di Salzano¹⁰, e che sicuramente coinvolgeva anche la figura "professionale" dell'agente rurale: consegnare direttamente a quest'ultimo il bollo lineare con il nome della località. A questo proposito occorre tener conto del fatto che il bollo corsivo in dotazione all'ufficio, se pure esisteva, restava molto spesso rintanato in un cassetto: da quando erano stati introdotti gli annullatori numerali, tutti gli uffici postali (a terra o ambulanti) avevano avuto un aumento di lavoro, visto che ogni corrispondenza richiedeva l'applicazione di due differenti bolli: e non meraviglia che un terzo bollo venisse "dimenticato", se non era assolutamente indispensabile. Non per nulla i corsivi diventano sempre più difficili a trovarsi a partire dal 1866 e fino ai primi anni '70. E d'altro canto la conquista di Roma portava a considerare con attenzione anche l'esperienza pontificia in proposito: dopotutto in quei territori l'aver lasciato che gli addetti dei comuni bollassero le corrispondenze non aveva avuto conseguenze negative.

Variazioni senza data

Di questi cambiamenti si dovette naturalmente prendere nota nella nuova edizione della *Istruzione generale sul servizio delle Poste*, dove il "Titolo XX - Servizio rurale" aveva presentato fino ad allora un art. 699 del seguente tenore, riassunto dell'*Istruzione* del 1864:

I collettori devono vuotare le cassette postali nei giorni e nelle ore stabilite, riunire le corrispondenze in un piego, che suggellano, o riporle in una bolgetta chiusa a chiave e spedirle agli uffici di posta coi quali sono in corrispondenza, a seconda delle particolari istruzioni che vengono impartite al riguardo dalle rispettive Direzioni compartimentali.

Per la formazione dei pieghe i collettori saranno provvisti della cartaccia, filospago e suggelli gommati occorrenti a cura dei compartimenti rispettivi.

Il nuovo testo venne per la prima volta illustrato una ventina d'anni fa da Vito De Lapa in un suo articolo¹¹, in cui riportava un originale manoscritto (o più probabilmente "chirografato" come si usava allora, ovvero stampato litograficamente riproducendo un manoscritto), recante il vecchio e il nuovo testo, che venne approntato proprio per valutare tali variazioni.

Il secondo testo, sotto lo stesso titolo, reca l'intestazione "*Articolo 699 Modificato*"; modificato quindi anche nella posizione nelle Istruzioni!

Articolo 213

I collettori devono vuotare la cassetta postale nei giorni e nelle ore stabilite, applicare sulla corrispondenza il bollo col nome della collettoria e riunirla in un piego che suggellano, e riposta in una bolgetta chiusa a chiave aprirla agli uffici di posta coi quali sono in corrispondenza, a seconda delle particolari istruzioni che loro vengono impartite al riguardo dalle rispettive Direzioni provinciali.

Per la formazione dei pieghi i collettori saranno provvisti della cartaccia, filospago e suggelli gommati accorrenti a cura del titolare dell'ufficio da cui dipendono.

Il bollo viene loro somministrato dall'Amministrazione.

Le modifiche sono chiaramente tre, oltre al numero dell'articolo e alla sostituzione di "*Direzioni compartimentali*" con "*Direzioni provinciali*":

1) i collettori devono "*applicare sulla corrispondenza il bollo col nome della collettoria*" prima di riunirle nel pacchetto da mettere nella bolgetta;

2) il bollo corsivo lo fornisce l'Amministrazione postale;

3) gli altri materiali d'uso vengono ora forniti dall'ufficio postale di dipendenza e non più dalla Direzione.

Ma quando entrarono in vigore questi cambiamenti? Purtroppo il documento ritrovato dal De Lapa non reca alcuna data, e non ho trovato notizia di una nuova edizione dell'*Istruzione* del dicembre 1862 nei primi anni '70, dopo la 2^a edizione nel 1866 e le *Modificazioni* del 1869. Che sia successiva al 1870 è evidente, visto il riferimento alle Direzioni provinciali, che avevano sostituito quelle compartimentali dal 1° gennaio di quell'anno; ed è probabile che siano passati almeno altri tre anni dall'ultima modifica dell'*Istruzione*. Il fatto più curioso è che sui *Bullettini*, dove veniva segnalata ogni minima variazione, non vi sia traccia né dei cambiamenti decisi nei servizi rurali né della nuova *Istruzione* modificata: tanto da far pensare che volutamente non si siano divulgati i cambiamenti, in modo da evitare problemi con le collettorie esistenti, e soprattutto ingorghi nella richiesta dei bolli. Dopotutto ora anche la bollatura rientrava fra i compiti del collettore soggetti alle "*particolari istruzioni che loro vengono impartite dalle rispettive Direzioni provinciali*": toccava quindi a queste di occuparsene, al momento giusto.

In assenza di documenti ufficiali, a dare una risposta possono essere solo i collezionisti, esaminando il materiale in loro possesso in cui sia evidente che il corsivo è stato apposto con inchiostri diversi da quelli usati dagli uffici postali. Dal materiale che ho esaminato risulta che i bolli corsivi, oltre che impressi sovente nello stesso colore del contrassegno comunale, cominciano a diventare numerosi nel 1871. Anzi, lo stesso Renato Mondolfo, nel suo maldestro tentativo di dimostrare che io avevo torto¹², fornisce un discreto elenco di buste con tali caratteristiche, ma la più antica riprodotta reca la data del 21 settembre 1871; e trattandosi di riproduzioni molto ridotte e in bianco e nero, non è possibile controllare che abbiano realmente le caratteristiche indicate.

In attesa di segnalazioni da parte dei lettori di usi del corsivo nel 1871-72 da parte sia degli uffici che dei collettori (e magari di qualche archivio comunale in cui si tratti dell'istituzione di collettorie e relativa fornitura del bollo) voglio far rilevare un'altra incongruenza di origine filatelica: l'asserzione che questi corsivi non dovevano essere applicati sul francobollo, in veste di annullatori, e che quando ciò avveniva era un caso fuori della norma, anche se tollerato.

Dove sta scritto infatti che questi bolli corsivi non potevano essere impiegati come annullatori di francobolli? L'*Istruzione* dice semplicemente che il bollo andava applicato "*sulla corrispondenza*", ma senza specificare come, dove, o con quale inchiostro.

Certo, l'annullamento dei francobolli era compito degli uffici postali, come pure quello di applicare in modo chiaro il bollo recante il nome della località e la data esatta di spedizione. Ma una cosa non escludeva l'altra. E se la corrispondenza era diretta nel distretto e poteva essere consegnata più celermente senza passare dall'ufficio postale, anche il corsivo del collettore poteva bastare per annullare i francobolli.

Che non sia un'ipotesi fantasiosa lo vedremo più avanti, quando mostrerò una comunicazione del 1890 in cui si stabilisce che, "*riescendo del tutto insufficiente l'annullamento*" con questi corsivi "*col solo nome della collettoria, che non consta d'ordinario di più d'un rigo,*" le collettorie devono

applicare “il loro bollo non più sui francobolli”; segno che in precedenza erano autorizzate ad annullare. E che l’irregolarità del corsivo annullatore è un’altra delle invenzioni filateliche in fatto di collettorie.



Plico anagrafico spedito nell’aprile 1883 da Carugo a Cantù, località che distano fra loro solo sette chilometri. Per celerità la posta non fu consegnata all’ufficio di Arosio, da cui la collettoria dipendeva e che si trovava nella direzione opposta, ma al messaggere per Milano da cui poi ripartì, sempre per ferrovia, verso nord e la destinazione finale. Anche in questo caso il lineare figura come unico annullatore, cosa prevista dalla normativa e per nulla irregolare come afferma la tradizione filatelica.

Lo sgravio ai Comuni

Il risultato di queste iniziative fu notevole, come provano i lunghi elenchi di *Nuovi servizi rurali attivati* che appaiono sui *Bullettini postali* nel 1872-74; ed è interessante notare che negli anni ‘70 questi elenchi trimestrali mostrano quasi sempre la predominanza di una o due provincie, come se l’istituzione di servizi rurali fosse frutto di promozioni mirate di volta in volta a zone precise d’Italia. Ed è probabile che sia proprio così, visto che già in precedenza, e precisamente nella sua *Relazione* per l’anno 1868, il Barbavara sottolineava come si fosse intervenuto in modo massiccio per estendere il servizio rurale nelle provincie meridionali.

Nel 1872/75, come si può rilevare dalle tabelle riassuntive tratta dalle *Relazioni sul servizio postale*, l’intervento fu particolarmente incentrato prima sulle “Antiche provincie” (il che significa soprattutto in Sardegna) e sul Lazio, quindi sul Veneto, le Provincie napoletane e la Sicilia. E fu enormemente facilitato, a partire dal 1874, da una interessante novità; la decisione di porre sempre più a carico dello Stato la spesa necessaria per il servizio rurale, riducendo costantemente la quota richiesta ai Comuni.

Pur crescendo il numero degli agenti rurali e delle località servite, e insieme la spesa complessiva, la quota dei Comuni passò infatti dalle 163.000 lire del 1873 (pari a 38 lire annue per agente) alle 48.000 dell’anno successivo (meno di 10 lire per agente) per scendere alle 10.362 degli anni 1878 e 1879 (meno di 2 lire per agente) e infine alle 3.537 del 1881, pari a solo 65 centesimi annui per ogni agente rurale. Anche se in realtà, oltre a ridurre l’entità delle quote comunali, l’ultima diminuzione fu dovuta all’esonero dal contributo accordato a molti comuni.

Dopotutto, come già il Barbavara aveva fatto rilevare, non era giusto che un Comune, per il solo fatto di essere piccolo e rurale, dovesse pagare per avere un servizio che i grandi Comuni ottenevano gratis. E non era neppure giusto che dovessero sovvenzionare dei dipendenti dell’Amministrazione pubblica quali erano in effetti gli agenti rurali, a qualunque delle 5 categorie appartenessero. I quali, come possiamo rilevare da questa curiosa comunicazione apparsa sul *Bullettino postale* n. 2 del 1878, § 74, oltre al bollo avevano in dotazione anche i francobolli, e in qualche caso pure i segnatasse.

Trattamento delle lettere per le Collettorie

Nello scopo di far cessare le irregolarità che si verificano nel trattamento delle corrispondenze dirette alle Collettorie per ciò che concerne la riscossione delle tasse su quelle insufficientemente o non affrancate, si dispone quanto segue:

1° Che gli Ufizi ambulanti, quelli presso le Stazioni delle Ferrovie, e tutti gli altri che corrispondono con Collettorie non comprese nel loro distretto debbano inchiudere nel proprio dispaccio per le Collettorie stesse le sole corrispondenze affrancate.

2° Che le lettere non franche od insufficientemente francate debbano invece essere spedite a destino unicamente col mezzo dell'Ufficio da cui dipende la Collettoria ove sono dirette e poste a debito dell'Ufficio medesimo a sensi dell'art. 702 dell'Istruzione sul servizio degli Uffici.

Per tale disposizione si rende inutile che i Titolari delle Collettorie siano provvisti di segnatasse, per cui tutti gli Uffici che hanno somministrato dei segnatasse a Collettorie dovranno farseli restituire rimborsandone il relativo ammontare.

Nuova strategia anni '80

Ma l'aver raggiunto l'estensione del servizio postale a tutto il territorio dello Stato rappresentava solo il primo passo per l'Amministrazione delle poste, specie se si considera il fatto che all'epoca non esisteva in pratica un mezzo di comunicazione realmente alternativo, visto che il telegrafo era costoso, scomodo da utilizzare e ancor meno diffuso; e il mito del Progresso stava investendo sempre più il mondo, Italia compresa, con continue notizie di innovazioni destinate ad aumentare il benessere di tutti. Ora che il servizio rurale aveva raggiunto tutti i Comuni del regno, occorre renderlo più efficiente, possibilmente giornaliero, e non limitato alle corrispondenze ordinarie e alle stampe. Ovvero allo stesso livello delle maggiori nazioni europee.

“Presso di noi il servizio rurale non ha ottenuto ancora lo sviluppo che le nazioni finitime, e segnatamente la Francia e la Svizzera, hanno dato al recapito delle corrispondenze nelle campagne,” scriveva il Barbavara nella sua *Quattordicesima relazione sopra il servizio postale*, relativa agli anni 1876/78. *“È noto che in Francia non vi è casale remoto né povero abituro ove il fattorino rurale non vada a bussare almeno una o due volte la settimana, e in moltissime località anche ogni giorno. Così avviene pure in Svizzera, ma sia nell'uno come nell'altro paese, e specialmente in Francia, l'Amministrazione delle poste spende per questo servizio enormi somme, che eguagliano quasi l'intero bilancio postale italiano, fatta deduzione della spesa dei servizi marittimi.”*

Ma tre anni più tardi, nella *Relazione* per il 1881¹³, il nuovo Direttore generale Antonio Capacelatro può mostrare segni di soddisfazione sul servizio di posta rurale poiché grazie ai fondi ottenuti *“di fatto lo si rese giornaliero in 556 comuni che non l'avevano che a due, tre o quattro volte la settimana”¹⁴, si nominarono 118 nuovi agenti per il recapito a domicilio delle corrispondenze in 183 frazioni..., si migliorò la condizione economica di moltissimi incaricati troppo scarsamente retribuiti, ed infine si esonerarono parecchi municipi dall'obbligo del contributo”*.

Ma quali fossero le località che ebbero il servizio in questi anni non è dato sapere con esattezza. Gli elenchi dei nuovi servizi rurali attivati si erano succeduti trimestralmente sui *Bullettini postali* fino all'inizio del 1876, dopodiché non se n'era più parlato. In effetti nel 1876 furono solo 45 le nuove località servite, 21 l'anno successivo, 17 nel 1878, e probabilmente non si ritenne necessario farne parola; neppure in seguito, quando salirono a un centinaio e più all'anno. Dopotutto il sapere che una certa località era servita da un agente rurale non aveva alcuna utilità né per il pubblico né per gli impiegati postali; in pratica gli elenchi avevano solo avuto una funzione promozionale, che ora non era più necessaria.

Il silenzio sulle collettorie durò fino al maggio 1882, quando sul *Bullettino postale* n. 7, sotto il § 209 comparve la seguente comunicazione:

Elenco delle collettorie rurali.

Quanto prima sarà distribuito l'elenco delle collettorie rurali del regno. A senso del primo comma dell'art. 1015 dell'Istruzione, detto elenco dovrà essere tenuto debitamente corretto. Nel quadro che segue sono pertanto compendiate le variazioni che vi si verificarono fino a tutto il mese di aprile.

Si avverte che nella prima colonna, tanto dell'elenco che del quadro, è segnato fra parentesi il nome della comunità¹⁵, quando la collettorìa è stabilita in frazione.

Diligentemente segue il quadro contenente la prima delle *“Variazioni all'elenco delle collettorie”* che compaiono su tutti i numeri successivi. Quanto all'*Elenco delle Collettorie rurali*, il volumetto fu edito a Roma per i tipi della Tipografia Cecchini, e venne distribuito a partire dal giugno 1882.

La ragione di questa novità la si scoprì alla fine dello stesso anno: ed era solo l'inizio di una serie di sostanziose innovazioni destinate a cambiare il volto del servizio rurale.

Arrivano i pacchi

Il 1° ottobre 1881 l'Italia fu praticamente costretta, per ragioni internazionali di posta e di prestigio, a introdurre il servizio dei pacchi postali, naturalmente anche per l'interno. Uno sforzo che costrinse a limitare di molto il servizio — solo pacchi fino a 3 kg e consegna in ufficio — almeno nei primi mesi; poi la positiva risposta del pubblico fece fare rapidi passi in avanti, specie per quanto riguarda la possibilità di recapito a domicilio, inizialmente limitato a poche grandi città, che in meno di un anno fu reso disponibile in tutte le località sede di ufficio postale.

Anzi, dal 1° gennaio 1883 il servizio dei pacchi postali fu esteso anche *“a tutti i comuni del regno ed alle frazioni di comune servite da agenti rurali”*. Ad annunciarlo fu il *Bullettino postale* n. 14 del 1882, § 502, in cui però si specificava che l'accettazione era subordinata al fatto che il mittente indicasse *“sul pacco l'ufficio di posta da cui dipende la località di destinazione”* e che pagasse, *“oltre la tassa di spedizione in centesimi 50, anche quella di consegna a domicilio in centesimi 25”*. Se il mittente non intendeva pagare per il recapito a domicilio, l'impiegato postale doveva *“invitarlo a cancellare la località rurale di destinazione e ad apporvi invece l'indicazione dell'ufficio postale da cui far ritirare il pacco”*.

La consegna dei pacchi postali continuava infatti ad avvenire all'ufficio postale, restando il recapito a domicilio un *optional*, soggetto a un'apposita tassa di 25 centesimi. Per questo si spiegava agli impiegati che, essendo implicito nel recapito rurale la consegna a domicilio, la soprattassa non rappresentava un sopruso: infatti *“mentre pei pacchi da trasportarsi dagli agenti rurali è obbligatoria la tassa di consegna a domicilio, dessa è facoltativa per quelli diretti a località sedi di ufizi postali, essendo per questi ultimi perfettamente libero il mittente di richiedere che dessi siano portati all'abitazione del destinatario o lasciati in deposito presso l'ufficio per essere in seguito ritirati dal destinatario stesso”*.

Il servizio dei collettori era però limitato al recapito e al ritiro dei pacchi, come si premura di far notare il seguito della comunicazione, in cui si annuncia anche la nascita di nuovi “modelli” riservati al servizio rurale.

Del pari è da avvertire che tutte le operazioni relative al servizio dei pacchi, da scambiarsi colle località rurali, rimangono affidate esclusivamente agli ufizi postali, gli agenti rurali non essendo incaricati che di consegnare i pacchi ai destinatari e di ritirare quelli che dalle località rurali stesse fossero spediti ad altre località del regno.

In una parola gli agenti rurali possono considerarsi quali portalettere incaricati del recapito dei pacchi a domicilio, mentre poi sono raccoglitori di quelli in partenza per consegnarli agli ufizi postali.

Si è appunto in base a questo principio che, come verrà in seguito accennato, i pacchi per le località rurali saranno provveduti di un nuovo cartellino n. 284 (color giallo), il quale indicherà l'ufficio postale, cui appartiene la località rurale di destinazione.

Epperò i messaggeri nella ripartizione dei pacchi suaccennati non dovranno tener calcolo dell'indirizzo, ma bensì della indicazione dell'ufficio postale fatta sul cartellino N. 284, a parità di quanto praticasi pei pacchi diretti all'estero, pei quali il cartellino n. 281 traccia l'avviamento indicando l'ufficio di confine d'uscita.

Gli ufizi e le collettorie saranno provveduti di nuovi stampati n. 1ter, n. 1quater, n. 43, n. 43bis e n. 44, i quali per altro dovranno adoperarsi solo allorquando vi saranno pacchi da spedire...

Seguiva una serie di “Articoli aggiunti alle Istruzioni sul servizio dei pacchi postali” diramate solo un anno prima, in parte nuovi, in parte soltanto integrati, di cui riporto solamente quelli di maggior interesse.

Art. 21**bis**. — Allorché dalle indicazioni apposte all'indirizzo di un pacco e ripetute sul *Bullettino* n. 251, l'ufiziale di posta riconosce che il pacco non è diretto ad una località sede di ufizio postale, richiede al mittente che sia indicato tanto sull'indirizzo del pacco, che sul bullettino di spedizione, l'ufizio di posta, da cui dipende la località di destinazione.

Questa notizia sarà data al mittente dall'impiegato di posta, il quale dovrà consultare all'uopo il dizionario geografico.

Compiuta tale formalità l'impiegato riscuote, oltre la tassa di spedizione in centesimi 50, quella di recapito a domicilio in centesimi 5, e, quando la località di destinazione non trovasi nel distretto postale del proprio ufizio, applica al pacco il nuovo cartellino n. 284 (color giallo), ripetendo nello spazio all'uopo riservato l'ufizio postale, cui fa capo la località rurale di destinazione del pacco.

Art. 23**bis**. — I pacchi di cui all'articolo 21**bis**, ai quali dovrà indistintamente applicarsi il cartellino n. 253, saranno descritti sul registro N. 253, come se fossero diretti all'ufizio postale indicato sul cartellino N. 284, ponendo in seguito fra parentesi la località rurale di destinazione.

Sulla matrice e sulla contromatrice poi di detto registro, alla rubrica *consegna a domicilio* sarà fatta l'aggiunta a mano *servizio rurale*.

Art. 279. — I pacchi che dalle località rurali, servite da una collettorìa, vogliono spedirsi ad altre località del regno, non possono oltrepassare il peso di tre chilogrammi ed il volume di 20 decimetri cubi e devono a cura dei mittenti farsi consegnare al collettore, pagando preventivamente l'importo di centesimi 50, se diretti ad una località sede di ufizio postale (1) e centesimi 75, se diretti in qualunque altro luogo del regno.

È ammesso il recapito a domicilio pei pacchi diretti a località sedi d'uficio, ma in questo caso il mittente deve preventivamente pagare in aggiunta ai centesimi 50, tassa di spedizione, anche quella di centesimi 25, tassa di recapito a domicilio.

(1) I collettori desumeranno tali località dall'elenco degli ufizi postali del regno loro provveduto.

Art. 280. — I pacchi devono essere consegnati alla collettorìa chiusi per regola generale in cassetine od involti ed imballati in carta ben consistente o tela cerata e suggellati convenientemente.

Sono ammesse le cestine di vimini pei commestibili e le frutta, mentre i recipienti contenenti liquidi devono essere collocati in cassette di legno ed accomodati all'interno con segatura per impedirne lo spandimento in caso di rottura.

Gli oggetti di valore o di pregio, come orologi, *bigiotterie*, monete, autografi, ecc. dovranno chiudersi in cassette o scatole, e queste avvilupparsi in carta-tela o tela-cerata e chiudersi con un numero di suggelli tale che valga a preservarli da qualsiasi manomissione.

Le merci fragili, i commestibili ed i liquidi non si accettano che a condizione che il mittente dichiari sull'involucro del pacco che la spedizione viene effettuata a suo rischio e pericolo.

I pacchi non possono contenere lettere o scritti aventi il carattere di corrispondenza(1). Sono pure esclusi gli animali vivi, gli oggetti infiammabili o facili ad esplodere, i generi di privativa cioè sale, tabacco, ecc., le piante vive, i tralci di vite, le carni fresche macellate, la cacciagione, durante il periodo in cui la caccia è proibita, e le armi da fuoco, senza il preventivo permesso dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non si accettano pacchi contenenti commestibili ed oggetti di vestiario (meno la biancheria) diretti ai condannati ai lavori forzati ed ai detenuti negli stabilimenti penali.

(1) Sono solo ammesse le fatture, le indicazioni dei prezzi correnti e le istruzioni anche manoscritte relative al modo di servirsi della merce che si spedisce. È vietata qualsiasi indicazione sull'involucro del pacco la quale sia estranea all'indirizzo ed al contenuto.

Art. 281. — I pacchi devono portare scritto sull'involucro con tutta chiarezza:

a) il nome e cognome, la qualità e il domicilio del destinatario, e quanto altro occorra per farlo distinguere da persona omonima;

b) il luogo di destinazione coll'aggiunta della rispettiva provincia, del circondario e dell'ufficio postale, quando si tratti di località rurale...

c) il contenuto esatto, certificato *colla firma del mittente*...

d) presumibilmente il peso in chilogrammi; in caso di mancanza vi supplirà l'ufficio postale da cui dipende la collettorìa.

Art. 285. — I collettori sono personalmente responsabili dei guasti cagionati ai pacchi per loro incuria e delle erronee consegne di quelli che sono incaricati di distribuire.

Sono poi puniti con multa estensibile fino a lire 15 in caso di inosservanza delle vigenti discipline e col licenziamento, senza pregiudizio delle maggiori pene comminate dalle vigenti leggi, in caso di manomissione o sottrazione di pacchi, etc.

Interessante la riscrittura dell'art. 280, per meglio specificare alcuni particolari, comprese merci vietate, proprio pensando alle spedizioni dei "villici" o quelle a loro dirette. E soprattutto tutte le indicazioni sulla necessità di specificare la collettorìa di destinazione, l'ufficio da cui dipendeva, il suo circondario ecc. che in effetti sono la ragione prima dell'*Elenco delle Collettorie rurali* e dei suoi aggiornamenti. Ma non l'unica.

Le collettorie si scindono in due

Nello stesso 1882 era iniziato un test molto importante, di cui non esiste traccia sui *Bullettini postali* ma che viene rivelato nella *Diciannovesima relazione sul servizio postale in Italia*, relativa all'anno 1883. Nel 1882 si era infatti iniziato ad affidare ai portalettere rurali, anche se solo alcuni e "mediante speciali cautele", pure il recapito delle raccomandate, soprattutto nei "capoluoghi di circondario o di distretto provvisti di ufficio di 2^a classe," i quali allora non effettuavano il recapito a domicilio, "esonero per tal modo i municipi dalla spesa che sostenevano all'oggetto, e gli abitanti dall'obbligo che avevano di pagare determinate mance sulle corrispondenze stesse"; mance che — come si ricorda — erano espressamente previste dal Regolamento alla Legge postale del 1862.

I risultati furono ovviamente positivi, e senza troppi inconvenienti, se all'inizio dell'anno seguente venne promulgato il Regio Decreto 4 febbraio 1883, n. 1245, serie 3^a, che autorizzava l'ampliamento delle attribuzioni dei collettori, anche se non tutti.

UMBERTO I.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Decreto 25 novembre 1869, n° 5359, sull'ordinamento dell'Amministrazione delle poste;

Visto il regolamento per l'esecuzione del suddetto Decreto, approvato con Decreto 30 giugno 1870, n° 5764;

Visto il Decreto 28 dicembre 1873, n° 1759, col quale sono stabilite le cauzioni che devono prestare gl'impiegati e gli agenti delle poste;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È data facoltà all'Amministrazione delle poste di affidare ai propri agenti rurali (collettori) il servizio delle lettere raccomandate e quello dei vaglia ordinari e militari fino alla concorrenza di lire 50.

Art. 2. I collettori incaricati dei servizi predetti dovranno prestare una cauzione fissata volta per volta dalla Direzione generale delle poste in ragione dell'entità del servizio e del maneggio del denaro derivante dai vaglia. La cauzione non sarà mai minore di lire 240.

Art. 3. Per le cauzioni dei collettori sono applicabili le disposizioni contenute negli articoli 3, 9, 11 e 12 del Regio Decreto 28 dicembre 1873, n° 1759.

Art. 4. La retribuzione dei titolari degli uffici postali di 2^a classe, che a senso dell'articolo 6 del Regio Decreto 25 novembre 1869 viene stabilita un anno dopo la creazione dell'ufficio, resta fissata

durante il primo anno in lire 420, salvo la definitiva liquidazione, giusta le disposizioni contenute nell'articolo soprariferito.

La retribuzione dei collettori incaricati delle attribuzioni di cui all'articolo 1 viene determinata dall'Amministrazione in ragione dell'importanza del lavoro, e non sarà inferiore ad annue lire trecento 300.

Il presente Decreto avrà effetto dal 1° luglio 1883.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1883.

..... UMBERTO.

Visto il Guardasigilli.

G. ZANARDELLI.

..... *Contrassegnato:* A. BACCARINI.

E un mese e mezzo più tardi al decreto reale fece seguito un decreto dell'Amministrazione postale che specificava un po' meglio la novità, classificando le collettorie in due distinti gruppi a seconda delle attribuzioni.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE POSTE

Visto l'articolo 1 del Regio Decreto 4 febbraio ultimo scorso;

Riconosciuta l'opportunità di dividere in due classi le collettorie rurali;

DECRETA:

Con effetto dal 1° luglio 1883 le collettorie di posta rurale sono distinte in due classi; alla prima appartengono quelle alle quali sono affidati i servizi indicati nell'art. 1 del surriferito Decreto Reale, ed alla seconda quelle che si occupano soltanto del servizio delle corrispondenze ordinarie.

Il presente Decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, 21 marzo 1883.

..... Il Direttore generale

..... A. CAPACELATRO.

Registrato alla Corte dei Conti addì 28 marzo 1883

I motivi della novità sono spiegati dal Direttore generale nella sua ormai tradizionale Relazione annuale¹⁶. Il tanto declamato servizio postale giornaliero in tutti i comuni del regno dopotutto riguardava solo le corrispondenze ordinarie, così che per le popolazioni rurali *“rimaneva sempre il grave inconveniente di ricorrere a mezzi indiretti, sempre dispendiosi e spesso infedeli, per la spedizione di valori, in specie ai militari sotto le armi”*.

Per questo si era deciso di creare *“una specie di ufficio economico”* utilizzando le collettorie anche per eseguire la spedizione e la distribuzione delle raccomandate e dei vaglia, ordinari e militari, seppure non superiori alla 50 lire; in modo da offrire *“alle località prive di ufficio, se non un completo servizio di posta, almeno i mezzi di soddisfare alle più urgenti necessità sociali”*.

Con il *Bullettino postale* n. 9 del 1883, e più esattamente con i § 273 e 274, vennero poi chiariti i termini dell'innovazione nei suoi vari aspetti.

273. Attribuzioni delle Collettorie di 1^a classe.

Per gli effetti del regio decreto in data 4 febbraio 1883, n° 1245 (serie 3^a), le Collettorie di 1^a classe sono autorizzate:

- a) alla vendita dei francobolli e delle cartoline;
- b) alla distribuzione e spedizione delle corrispondenze ordinarie e raccomandate;
- c) alla emissione ed al pagamento dei vaglia ordinari e militari per la somma non superiore a lire 50;
- d) al servizio dei pacchi postali.

Le Collettorie, che saranno autorizzate ai servizi suaccennati, verranno indicate mensilmente nei *Bullettini postali*, affinché se ne prenda opportuna nota nell'elenco degli uffici.

Le Collettorie di 1^a classe dipendono dalle Direzioni provinciali, restando aggregate agli ufizi nel cui distretto postale sono comprese per gli effetti delle tasse postali.

Esse operano come segue:

- a) formano e ricevono i dispacci ordinari ed i pieghetti N. 1 per le raccomandate;
- b) emettono e pagano vaglia ordinari e militari nel limite di 50 lire, dello stesso mittente per lo stesso destinatario, e compilano alla fine di ogni mese il conto N. XXIII, che trasmettono alle Direzioni provinciali;
- c) cambiano direttamente i pacchi cogli ufizi. Perciò gli ufizi del regno e quelli di confine considereranno le Collettorie suindicate come altrettanti ufizi di 2^a classe, avvertendo però che per i pacchi postali destinati alle Collettorie stesse si dovrà continuare a riscuotere la tassa di centesimi 75, applicando ad essi il cartellino N. 271, in quanto che i medesimi dovranno sempre essere recapitati a domicilio;
- d) fanno richiesta alla rispettiva Direzione provinciale dei francobolli, delle cartoline, dei segnataste, degli stampati e dei registri pel servizio della Posta-lettere, dei vaglia e dei pacchi;
- e) applicano i segnataste per i servizi delle corrispondenze, dei pacchi e dei vaglia;
- f) emettono le bullette di N. 45 per bonificazioni di tasse;
- g) pagano le spese secondo gli ordini che ricevono dalle rispettive Direzioni provinciali;
- h) presentano mensilmente alla propria Direzione provinciale il resoconto di N. 114-B prescritto per gli ufizi di 1^a e 2^a classe.

Sono abrogate per le Collettorie di 1^a classe le disposizioni contenute al capo 1^o del titolo XXI delle Istruzioni sul servizio della Posta-lettere, non che gli articoli 815, 816, 818, 819, 820, 822, 823, 824, 825 e 826 delle Istruzioni stesse.

274. Bolli a date per le Collettorie di 1^a classe.

Le Collettorie di 1^a classe, che con effetto dal 1^o luglio funzioneranno come ufizi di 2^a classe per quanto ha tratto ai servizi delle raccomandate, dei vaglia e dei pacchi postali, saranno provvedute di un bollo a date ottangolare, recante il nome della località ove ha sede la Collettoria.

Se ne informano gli ufizi affinché possano dal bollo riconoscere i vaglia emessi dalle Collettorie di 1^a classe e rilevare tosto se la somma di ciascun vaglia oltrepassa le 50 lire per osservare, in questo caso, quanto è prescritto dalle Istruzioni.

A questo proposito sul successivo *Bullettino* n. 12, § 468, vi è una precisazione, ad uso e consumo dei collettori di 1^a classe, visto che per gli uffici postali, i quali utilizzano tuttora l'accoppiata numerale/datario, valgono altre regole.

Bollatura delle lettere che vengono spedite dalle Collettorie di 1^a classe.

Per ottenere una chiara bollatura anche delle corrispondenze che vengono spedite dalle Collettorie di prima classe, si dispone che il bollo a date sia impresso prima sui francobolli affine di renderli inservibili, e poscia che sia ripetuto appresso, perché più chiaramente apparisca il luogo d'origine e la data d'impostazione delle corrispondenze.

Il favore che incontrarono questi "*uffici economici*" (nel senso che funzionavano come veri uffici, per quanto in termini ridotti, e con la minor spesa possibile per l'Amministrazione) fu ovviamente immediato e notevole, tanto che per ragioni di bilancio non si poté dar subito corso a tutte le domande dei Comuni arrivate già nei primi mesi.

Nel solo primo anno di attività le Collettorie elevate alla 1^a classe furono 441, di cui 344 in sede di Comuni, 17 in frazioni di Comuni senza ufficio postale, e 80 in frazioni di Comuni dotati di ufficio postale¹⁷. A tutte venne fornito lo speciale bollo "*ottangolare*", che non serviva solo a identificare i vaglia emessi dalle collettorie. Anche le normali corrispondenze erano infatti subito individuabili, e nei primi tempi non solo per la caratteristica forma dei bolli: infatti il nuovo timbro serviva anche come annullatore, mentre sulle lettere imbucate negli uffici postali i francobolli erano obliterati fino a tutto il 1890 (e in qualche caso anche oltre) con il numerale a sbarre.

Ma continuò anche l'opera di estensione degli altri servizi rurali, sia raggiungendo anche le frazioni dei vari comuni, sia incrementando il recapito a domicilio nelle località servite da uffici di 2^a classe e migliorando la posizione economica degli agenti per adeguarla, come ammette lo stesso

Direttore generale, non solo “alle grandi fatiche che debbono sostenere” ma anche “alle mutate condizioni dei tempi”.



Lettera spedita il 24 febbraio 1886 dalla collettoria di 1^a classe di Tora e Piccilli (Caserta) per San Severo in Puglia, da cui fu rispedita a Castelforte, nella Terra di Lavoro, come veniva chiamata la provincia di Caserta. Non essendo stata riconsegnata al portalettere ma imbucata — e perciò considerata una *nuova impostazione*, come scritto a lato — la lettera fu tassata 30 cent., anche se l'assenza dei segnatasse fa pensare a una detassazione o a un conto di credito intestato al destinatario.

Promotori finanziari

Il vecchio adagio che una ciliegia tira l'altra valeva evidentemente anche per le poste. Visti i buoni risultati offerti dagli agenti rurali nel servizio pacchi e poi delle raccomandate e dei vaglia, perché non utilizzarli anche per diffondere il risparmio postale?

Le Casse postali di risparmio rappresentano indubbiamente la seconda, grande innovazione nei servizi a denaro dell'800, dopo l'istituzione del vaglia. Considerando il risparmio un elemento di progresso civile, specialmente come forma di previdenza e di elevazione morale dei ceti meno abbienti, Quintino Sella si era proposto di diffonderlo a mezzo della Posta, l'unica in grado di raggiungere anche le piccole località sprovviste non solo di servizi bancari ma pure di opere ed enti assistenziali e di beneficenza. Ovviamente il suo progetto di legge, risalente al 1870, aveva subito sollevato accese discussioni: oltre all'ostilità degli istituti di credito, c'era chi vi vedeva un'ingerenza dello Stato nell'attività delle varie Casse di risparmio locali, derivate storicamente dalle casse di mutuo soccorso, diffuse in Italia a partire dal 1820. che ne avrebbero ricevuto un danno. Ma “l'ingerenza governativa,” si ribatté nella discussione alla Camera del 19 aprile 1875, “è utile quando risponde a quei fini supremi di progresso, di cui lo Stato non può in alcuna guisa disinteressarsi. Ogni sistema che aiuta, che asseconda l'operaio nella lotta sublime contro l'imprevidenza e l'ignoranza, aiuta ed asseconda la redenzione spirituale del Paese.” Conferendo inoltre le somme raccolte dalle Casse postali di risparmio alla Cassa Depositi e Prestiti, fondata nel 1863, che a sua volta le concedeva ai Comuni per opere di pubblica utilità, si ottenevano altri vantaggi estesi a tutti i cittadini. In tal modo la Posta, che con il vaglia postale facilitava gli scambi commerciali favorendo così la crescita economica complessiva del paese — specie in un'epoca in cui le banche erano ancora un'attività molto limitata — con il risparmio postale raggiungeva un traguardo più umanitario e sociale: educare le classi più umili a una forma di accumulo alla loro portata e nello stesso tempo utilizzare le loro economie, che altrimenti sarebbero andate disperse, in opere di pubblica utilità.

A lungo osteggiate dalle banche, le Casse postali di risparmio furono infine istituite nel 1875; dall'anno seguente gli uffici di posta, almeno nelle località non servite da altre Casse di risparmio, iniziarono a rilasciare libretti nominativi e al portatore e ad accettare depositi, inizialmente non inferiori a una lira. Contemporaneamente il risparmio postale veniva propagandato in modo

capillare nelle scuole, nelle società e nelle imprese private, fino a riconoscere ai promotori più attivi un premio annuale. Infine dal 1° maggio 1883 per diffondere ancor più il risparmio fra i ragazzi furono utilizzati appositi “cartellini” su cui applicare francobolli da 5 e 10 centesimi; una volta che erano completati con 1 lira di francobolli, li si consegnava all'ufficio postale che apriva libretti a favore dei risparmiatori, e in seguito vi versava i relativi importi.

È ovvio che quest'opera capillare poteva trovare negli agenti rurali un valido mezzo, tanto più che, come sottolinea il Direttore generale Capacelatro¹⁸, con le precedenti innovazioni “*non si ebbe fino ad ora a lamentare danno alcuno, né per snarrimento o per sottrazione di lettere raccomandate, né per malversazione o per altre cause nel servizio dei vaglia. Anzi l'esperienza di 18 mesi avendo dimostrato che le Collettorie funzionano regolarmente, si è presentata l'opportunità di avanzarci nella nostra via, profittando delle medesime per estendere anche alle popolazioni rurali i benéfici effetti delle Casse postali di risparmio, con utile manifesto per la loro educazione morale e per l'economia nazionale.*”

A dare l'annuncio della novità era stato il regio decreto 31 ottobre 1884, n. 2752 (3^a serie).

UMBERTO I.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge del 27 maggio 1875, N° 2779 (serie 2^a) colla quale furono istituite le Casse postali di risparmio;

Visto il regolamento approvato con regio decreto del 9 dicembre detto anno, N° 2810, per l'esecuzione della legge medesima;

Visto l'altro regio decreto in data del 4 febbraio 1883, N° 1245 (serie 3^a), col quale fu data facoltà all'Amministrazione delle Poste di affidare ai propri agenti rurali (Collettori) il servizio delle lettere raccomandate e dei vaglia, nei limiti ivi indicati;

Essendosi riconosciuta l'opportunità di ammettere gli agenti stessi a fare anche da intermediari in determinati limiti fra il pubblico e gli ufizi di posta nel servizio delle Casse postali di risparmio;

Sulla proposta del nostro Ministro segretario di stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Le Collettorie postali state ammesse col nostro decreto del 4 febbraio 1883, n° 1245 (serie 3^a) al cambio delle lettere raccomandate e dei vaglia, potranno essere autorizzate anche a fare da intermediarie fra il pubblico e gli ufizi di posta per operazioni di risparmio, nel limite di lire 50 per ciascuna operazione.

Art. 2. Pei depositi, tanto se fatti in danaro, quanto se fatti mediante cartellini riempiti di francobolli, o mediante cedole di rendita del Debito pubblico, al portatore o mista, le Collettorie rilasceranno altrettante ricevute provvisorie, staccate da appositi libretti a matrice, e ne rimetteranno l'importo, mediante vaglia, all'ufizio di posta cui sono aggregate, per essere iscritto sopra libretti nuovi, o per essere aggiunto sopra libretti già in corso a favore di quelle date persone; i quali libretti saranno poi consegnati o restituiti ai rispettivi titolari.

Art. 3. Pei rimborsi le Collettorie ritireranno le relative domande e ne faranno invio all'ufizio di posta cui sono aggregate, il quale provvederà mediante vaglia postali.

Art. 4. Le Collettorie stesse potranno inoltre essere incaricate del ritiro annuale dei libretti in corso per la liquidazione degli interessi e di altre operazioni inerenti al servizio dei risparmi.

Art. 5. Il presente decreto avrà effetto dal 1° gennaio 1885.

Ordiniamo che il presente decreto, *ecc.*

Dato a Monza, addì 31 ottobre 1884.

..... UMBERTO.

..... GENALA.

Visto: *Il Guardasigilli* FERRAGGIÙ

Al decreto fecero immediatamente seguito le necessarie e dettagliate istruzioni. Dato l'argomento piuttosto inedito, penso possano risultare interessanti anche sotto l'aspetto del costume: chi non vi è interessato può fare a meno di leggerle, come sempre in questi casi.

**Istruzione speciale pel servizio dei risparmi
nelle Collettorie di prima classe.**

CAPO I.

Dell'accettazione dei depositi.

Art. 1. Le Collettorie postali di 1^a classe sono tenute ad accettare depositi di risparmio nel limite di lire 50 ciascuno tanto per conto di persone tuttora sprovviste di libretto quanto di persone che ne sieno già provvedute ed ovunque questi sieno stati emessi; cioè *depositi primi* o *depositi successivi*.

Una stessa persona può fare più depositi anche contemporaneamente quando sieno *per conto di diverse persone*; ma purché ciascuno di essi non superi lire 50.

È vietato invece alle Collettorie di accettare in una stessa giornata più depositi per conto della stessa persona. Chi voglia eseguire depositi di somme più elevate deve fare capo direttamente ad un ufficio di posta; quand'anche debbano essere iscritti su libretti stati emessi colla mediazione di una Collettoria.

Art. 2. I depositi possono essere fatti in tre modi:

- a) in denaro effettivo;
- b) mediante cartellini riempiuti di francobolli;
- c) mediante cedole scadute di rendita del Debito pubblico al portatore o mista, le quali sono accettate pel loro importare netto, cioè sotto deduzione della ritenuta per la tassa di ricchezza mobile.

Art. 3. Ciascun deposito deve essere iscritto all'istante nella matrice del primo foglio in bianco sul libretto del modello *D* n. 3, consegnando al depositante la ricevuta corrispondente, riempita a dovere, firmata e bollata.

Ogni libretto contiene cinquanta fogli, numerati progressivamente. Cotali libretti sono provveduti alle Collettorie dalle Direzioni provinciali e sono sottoposti a tutte le norme in vigore per la verifica, la custodia e l'uso dei libretti dei vaglia.

Qualora qualche ricevuta dovesse essere annullata, si sbarra con due righe trasversali e si annulla nello stesso modo la matrice corrispondente, scrivendo sull'una e sull'altra la parola *Annullata*.

Art. 4. Su ciascuna ricevuta e sulla matrice corrispondente si scrive la data del deposito cui si riferisce, seguita dalla indicazione della somma depositata, non che da quella del nome e del cognome del depositante, aggiungendo sulla prima anche l'indicazione dell'ufficio che debba compiere le ulteriori operazioni....

Art. 5. Prima di accettare depositi che debbano dare luogo al rilascio di libretti, i Collettori debbono accertarsi che questi possano essere intestati nel modo che è loro indicato, tenendo all'uopo presenti le disposizioni del capo IV dell'Istruzione generale pel servizio dei risparmi; specialmente quando si tratti di corpi morali, istituti, società, associazioni e simili.

Eglino debbono soprattutto rammentare:

- a) che è vietato di intestare più di un libretto a favore della stessa persona o dello stesso ente, salvo le eccezioni indicate nell'art. 36 dell'Istruzione generale;
- b) che possono essere emessi liberamente libretti in nome di una o di più persone, coll'aggiunta dell'indicazione di un rappresentante, o senza;
- c) che possono essere emessi libretti in nome di una data persona quale rappresentante di un'altra, di una società, di un istituto, di un corpo morale e simili;
- d) che non sono ammessi vincoli sulle somme depositate.

Art. 6. Nell'atto dell'accettazione di depositi successivi su libretti già in corso i Collettori debbono ritirare i libretti medesimi, per essere rimessi all'ufficio di posta al quale eglino sono aggregati.

È loro severamente proibito di aggiungere da per sé qualsiasi deposito sui libretti all'uopo esibiti. L'eventuale trasgressione di questo divieto sarebbe punita severamente.

Art. 7. Nell'accettazione tanto di primi depositi *da essere iscritti su libretti nuovi*, quanto di depositi successivi *da essere aggiunti su libretti già in corso* i Collettori debbono attenersi, in

quanto sieno applicabili ai diversi casi, alle norme contenute nel capo V dell'Istruzione generale; tenendo soprattutto presente:

a) che possono accettare nuovi depositi su qualunque libretto, qualunque sia l'ufficio dal quale questo sia stato rilasciato, senza preoccuparsi se il rispettivo conto si trovi nell'ufficio cui sono aggregati od in un altro;

b) che il credito di ciascun libretto non può superare lire 1000 nel primo anno, né aumentare di oltre lire 1000 in ciascuno degli anni successivi, oltre gli interessi capitalizzati e gli utili ripartiti.

Per credito si intende la differenza fra i depositi ed i rimborsi, ossia la somma di cui il titolare del libretto può disporre. Anche gli interessi capitalizzati e gli utili fanno parte del credito, ma l'importare di essi non è compreso nel computo di cui sopra.

Art. 8. Pei depositi in francobolli valgono in tutto e per tutto le prescrizioni del capo VI dell'Istruzione generale, tranne che neanche questi possono essere direttamente iscritti sui libretti per opera dei Collettori, ma debbono esserlo per opera degli uffici, al pari dei depositi in denaro.

I Collettori debbono avere cura di tenersi sempre provveduti di cartellini del modello *Y* e di francobolli da centesimi 5 e da centesimi 10 e debbono adoperarsi affinché la povera gente si avvezzi a valersi di questo facilissimo mezzo per mettere di mano in mano qualche cosa in disparte in proporzione delle proprie forze.

I francobolli applicati sui cartellini non debbono essere in verun modo annullati. A tergo di ciascun cartellino deve essere impresso il bollo della Collettorìa lasciandovi in bianco lo spazio destinato nella parte anteriore al bollo dell'ufficio.

Art. 9. Pei depositi mediante cedole semestrali di rendita del Debito pubblico al portatore o mista valgono le disposizioni del Capo VII dell'Istruzione generale tranne che essi pure debbono essere trattati dai Collettori al pari dei depositi in denaro.

Eglino debbono badare specialmente:

a) Di non accettare cedole che si trovino nelle condizioni indicate negli articoli 72, 73, 74 dell'Istruzione predetta;

b) Di non accettarne tranne da persone ben conosciute e colle cautele prescritte dall'art. 75 della Istruzione stessa; ma quando si tratti di poche cedole potranno dispensare gli esibitori dal compilare le distinte del modello *G* facendo invece apporre a tergo di esse cedole la firma di essi esibitori;

c) Di accettarle per il rispettivo importare netto sotto deduzione della ritenuta per l'imposta di ricchezza mobile, ricorrendo all'uopo alle tabelle inserite a pagine 265 e 269 della Istruzione precitata.

A tergo delle cedole come sopra accettate deve essere apposto il bollo delle Collettorie e le cedole stesse debbono essere poi rimesse alla Direzione provinciale, comprendendole come denaro nel prossimo versamento, colle norme prescritte dall'art. 77 dell'Istruzione generale.

Art. 10. Ogni sera ciascuna Collettorìa deve compilare un elenco sul modello *E* n. 4 dei depositi ricevuti nella giornata, quand'anche si tratti di un solo, desumendo i dati occorrenti dalle matrici del libretto del modello *D* n. 3, ed unendo all'elenco stesso i libretti già in corso, sui quali abbiano ad essere iscritti.

L'elenco in parola deve essere spedito all'ufficio cui ciascuna Collettorìa è aggregata, utilizzando all'uopo l'ultima corsa serale o la prima del giorno seguente, se ne esistono più di una.

Assieme all'elenco ed ai libretti deve essere rimessa all'ufficio predetto in uno dei due modi seguenti l'intera somma depositata:

a) pei depositi fatti mediante cartellini da francobolli sono spediti i cartellini medesimi;

b) per quelli fatti in denaro è spedito un vaglia ordinario equivalente a favore dell'ufficio; i quali vaglia sono esenti da tassa e possono essere di qualunque somma.

Gli elenchi del modello *E* n. 4 possono essere collocati nel dispaccio per l'ufficio cui ciascuna Collettorìa è aggregata, senza involtarli e senza farvi neanche indirizzo, avendo però cura di attaccare agli elenchi medesimi con spilli il vaglia coi cartellini, di piegarli in quattro, di mettervi in mezzo i libretti e di legare ogni cosa in croce con filo-spago.

Di siffatti invii deve essere fatto cenno in calce ai fogli di avviso colle parole seguenti: *Si unisce un elenco di depositi di risparmio con... allegati*, considerando come allegati il vaglia, i cartellini ed i libretti.

Nel caso che qualche Collettorìa non fosse in corrispondenza diretta coll'ufficio cui è aggregata gli elenchi con tutti gli allegati debbono essere acciusi in buste all'indirizzo dell'ufficio stesso da essere spedite in raccomandazione.

(Seguono alcune eccezioni *pei depositi fatti da insegnanti o da altri raccoglitori dei piccoli risparmi*”, e le istruzioni per gli uffici a cui facevano capo le collettorie).

Poiché alla metà del 1885 il numero delle Collettorie rurali di 1^a classe era già salito a 761, coprendo un territorio con *“una complessiva popolazione di 1.493.074 abitanti”*, il Direttore generale poteva ben dire di aver fortemente ridotto il numero degli italiani costretti a recarsi in un lontano ufficio postale per ottenere certi servizi. *“Né il vantaggio è solo del pubblico, ma ne fruisce anche l'Amministrazione, la quale vede aumentarsi le sue rendite, essendo a tutti noto che la comodità dei servizi è un incentivo per approfittarne e l'uso diventa consuetudine, creando bisogni che prima non esistevano.”*

E sull'onda di questa considerazione che appare anticipatrice della “civiltà dei consumi” rivela che fin dal luglio 1884, *“allo scopo di trarre il maggior profitto possibile dalle Collettorie di 1^a classe a vantaggio del pubblico servizio, si è creduto opportuno, d'accordo colla Direzione generale del Demanio, a parità di quanto è prescritto pegli ufizi postali di 2^a classe, di autorizzare i collettori anche alla rivendita della carta bollata e delle marche da bollo”*. Nessuna meraviglia se nel 1886 si decise di stralciare le collettorie di 1^a classe dal servizio rurale e riunirle agli uffici postali, *“coi quali hanno maggiore attinenza”* per ammissione del nuovo Direttore generale Giovanni Battista Tantesio. Un cambiamento che ebbe subito un effetto sui *Bullettini postali*: fino all'autunno 1886 gli elenchi a stampa con le variazioni erano separati, uno per gli uffici e uno per le collettorie. Da quella data invece la separazione vede da un lato uffici postali e collettorie di 1^a classe, dall'altra le collettorie di 2^a classe.

Però ci si era anche premurati di definire nei dettagli la differenza tra gli uffici postali più piccoli e le collettorie più simili a un ufficio: a farlo era stato il regio decreto 26 aprile 1885, n. 3094 *“concernente alcune modificazioni ed aggiunte all'ordinamento sul servizio postale”*, in vigore dal successivo 1^o luglio.

Art. 1 — Gli Ufizi di 2^a classe non possono essere stabiliti che nelle località ove per concorso di dati sufficienti, l'Amministrazione abbia motivo di ritenere che la rendita annua postale non sarà inferiore alle lire 500. Se la rendita non giunge a lire 500, si potrà stabilire un servizio rurale alle dipendenze dell'ufficio viciniore.

Art. 2 — Le Collettorie postali di 1^a classe più importanti per rendita e per lavoro potranno essere trasformate in Ufizi di 2^a classe dopo un anno dal giorno della loro attivazione, quando però si trovino nelle condizioni di cui al precedente articolo.

Art. 3 — Le retribuzioni ai titolari delle Collettorie di 1^a classe trasformate in Ufizi di 2^a classe saranno liquidate in base ai criteri della responsabilità derivante dal movimento dei fondi, del lavoro e della rendita verificatesi nella rispettiva Collettorìa durante l'anno precedente alla sua elevazione al grado di Ufficio.

Nel primo anno furono 51 le collettorie elevate ad ufficio (mentre d'altro canto 5 vennero soppresse) così che al 30 giugno 1866 la fotografia del servizio rurale era la seguente:

Collettori di 1 ^a classe	815
Collettori di 2 ^a classe	922
Portalettere	4.771
Distributori	154
Pedoni	132

con una spesa complessiva di 1.831.673,69 lire.



Lo speciale cartellino modello Y per il risparmio mediante francobolli.

Al retro reca dettagliate informazioni sul suo utilizzo (compreso il divieto di usare francobolli “già annullati, oppure macchiati o laceri e formati di più pezzetti”) oltre alle “AVVERTENZE SPECIALI per gli Insegnanti raccoglitori dei risparmi e per gli altri collettori”.

L'ultimo passo

I buoni risultati ottenuti con l'estensione di vari servizi a una parte delle collettorie fece subito pensare che anche le altre (le quali erano in numero ancora maggiore) potessero essere “*utilizzate con maggior vantaggio del pubblico*”, affidando loro qualche incombenza in più, almeno per quanto riguardava raccomandate e pacchi. Così fin dal 1885 venne “*studiato il mezzo per raggiungere questo scopo, senza recare un forte aggravio al bilancio dello stato, ma la progettata innovazione*” dovette essere rimandata di circa un anno.

È infatti sul *Bullettino postale* n. 1 del 1887, al § 5, che troviamo la prima notizia della “*Estensione del servizio delle lettere raccomandate alle collettorie di seconda classe ed ai distributori rurali*” decisa autonomamente dall'Amministrazione postale.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE POSTE

Visto il regio decreto 25 novembre 1869, n. 5359, per riordinamento dell'Amministrazione delle poste;

Visto il regio decreto 4 febbraio 1883, n. 1245 (serie 3^a) che provvede per miglioramento del servizio della posta rurale;

Visto il regio decreto 26 aprile 1885, n. 3094 (serie 3^a) che prescrive alcune modificazioni ed aggiunte all'ordinamento del servizio postale;

Visto il decreto 21 marzo 1883 del direttore generale delle poste, concernente la classificazione e le attribuzioni delle collettorie postali;

Riconosciuta l'opportunità di dare nelle campagne la maggiore possibile estensione al servizio delle lettere raccomandate;

DECRETA:

Art. 1. Il servizio delle lettere raccomandate potrà essere affidato anche ai collettori o portalettere collettori rurali di 2^a classe, come pure ai distributori rurali, i quali saranno tenuti a prestare una cauzione di lire 120 nei modi prescritti dall'articolo 7 del regio decreto del 26 aprile 1885.

Art. 2. La retribuzione degli agenti rurali, incaricati del servizio di cui all'articolo precedente, sarà fissata, giusta la prescrizione dell'articolo 6 del regio decreto del 25 novembre 1869, in ragione della importanza del lavoro che compiranno, però non sarà mai inferiore ad annue lire 200.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° gennaio 1887 e sarà registrato alla Corte dei conti.
Roma, 20 novembre 1886.

..... .. Il Direttore generale

..... G.B. TANTESIO

Registrato alla Corte dei conti addì 6 dicembre 1886

Per gli effetti del decreto stesso e delle vigenti disposizioni contenute nel titolo XXI della Istruzione sul servizio della posta lettere in data 15 maggio 1881, ai collettori o portalettere collettori di 2^a classe ed ai distributori rurali, all'uopo designati dall'Amministrazione, saranno affidate le seguenti attribuzioni:

..... **Collettorie di 2^a classe.**

- a) vendita dei francobolli e delle cartoline postali;
- b) spedizione e distribuzione delle corrispondenze ordinarie e raccomandate;
- c) spedizione e distribuzione dei pacchi postali, giusta le norme indicate al titolo IX della Istruzione sul servizio dei pacchi postali, in data 1° luglio 1884.

..... **Distributori rurali.**

- a) vendita dei francobolli e delle cartoline postali;
- b) consegna ai portalettere od ai pedoni rurali delle corrispondenze raccolte nelle cassette postali e distribuzione delle corrispondenze ordinarie e raccomandate;
- c) spedizione e distribuzione dei pacchi postali nei modi stabiliti nel summenzionato titolo delle Istruzioni 1° luglio 1884.

Allo scopo poi di mettere in grado gli agenti suddetti di poter eseguire il nuovo incarico del servizio delle lettere raccomandate, sarà pubblicata nel prossimo *Bullettino* un'apposita istruzione.

Come si vede, in questo caso l'estensione del servizio, per quanto limitata all'accettazione e alla distribuzione di raccomandate e pacchi e alla vendita di carte-valori postali per uso del pubblico, non interessava tutti i collettori di 2^a classe né tutti gli altri agenti rurali, ma solamente una parte, ovvero quelli "*designati dall'Amministrazione*", su richiesta dei Comuni.

E che cosa dovessero fare esattamente queste collettorie lo scopriamo dal *Bullettino postale* n. 3 del 1887, § 95, che in qualche caso rappresenta una sintesi delle Istruzioni allora in vigore.

Istruzioni ad uso delle collettorie di 2^a classe autorizzate al cambio delle corrispondenze raccomandate.

Per effetto del decreto in data 20 novembre 1886 sono affidate le seguenti attribuzioni alle collettorie di 2^a classe autorizzate al servizio delle lettere raccomandate:

- a) vendita dei francobolli e delle cartoline postali;
- b) spedizione e distribuzione delle corrispondenze ordinarie e raccomandate;
- c) spedizione e distribuzione dei pacchi postali.

Conseguentemente i collettori debbono essere sempre provvisti di francobolli e di cartoline di ogni specie e valore in quantità sufficiente ai bisogni del pubblico. Le domande devono essere indirizzate all'ufficio da cui rispettivamente dipendono mediante bulletta da staccarsi dal registro n. 6. I collettori devono pagare anticipatamente il valore dei francobolli e delle cartoline, ma fruiscono dell'aggio dell'1 1/2 %.

Nulla è innovato riguardo alla spedizione e distribuzione delle corrispondenze ordinarie. Per il servizio delle raccomandate sarà provveduto il bollo a date, il quale dovrà essere adoperato per bollare anche le corrispondenze ordinarie in arrivo e partenza. Questo bollo si applica sulle corrispondenze in partenza, prima sui francobolli per renderli inservibili, e poscia si ripete appresso perché ne riesca più chiara l'impressione.

Sulle corrispondenze in arrivo il bollo stesso si imprime a tergo.

Pel servizio dei pacchi postali, i collettori dovranno consultare il compendio delle istruzioni speciali all'uopo compilate.

I collettori attingeranno notizie più dettagliate sul servizio che sono chiamati a disimpegnare, consultando l'Indicatore postale, di cui sono provvisti, e specialmente le tavole di progressione, per le tasse di francatura delle corrispondenze di ogni genere tanto per l'interno del regno che per l'estero.

Infine, per ciò che riflette la spedizione e la distribuzione delle lettere raccomandate, i collettori si atterranno alle seguenti

..... **Istruzioni**

Le lettere raccomandate sono di due specie:

- a) raccomandate a richiesta dei privati;
- b) raccomandate d'ufficio.

Le lettere, di cui è chiesta la raccomandazione, devono essere messe in busta, chiusa almeno con due suggelli di ceralavca di buona qualità aventi un'impronta speciale, i quali tengano uniti tutti i lembi.

La tassa di raccomandazione delle lettere per l'interno del regno è di centesimi 30, oltre quella progressiva di francatura. Le tasse di raccomandazione delle lettere per l'estero sono indicate nelle relative tariffe dell'*Indicatore postale*.

I pieghi di carte manoscritte, i campioni, le stampe sottofascia e le cartoline possono essere spedite in raccomandazione, tanto se dirette per l'interno del regno, quanto per l'estero, pagando la rispettiva tassa di francatura, più il diritto fisso di raccomandazione.

Venendo presentata una lettera da raccomandarsi si osserva innanzi tutto se la medesima è nelle condizioni sopra indicate; vi si applicano i francobolli occorrenti quando ne fosse sprovvista, procurando che gli uni siano dagli altri disgiunti e si descrive sul registro n. 22, il quale porta nella prima colonna la numerazione annuale progressiva, riprodotta pure sulla ricevuta da rilasciarsi al mittente.

In detto registro si trascrive: nella 2^a colonna la data della impostazione della raccomandata; nella 3^a il nome e cognome di chi la spedisce; nella 4^a il nome e cognome del destinatario; nella 5^a l'ufficio di destinazione; nella 6^a il peso della lettera, il numero dei suggelli e le iniziali o lo stemma; nella 7^a la tassa riscossa; nell'8^a l'ufficio al quale si spedisce la raccomandata.

Ciò fatto, si stacca e si consegna al mittente la ricevuta corrispondente, sulla quale deve essere impresso il bollo a date della collettorìa. Sopra la raccomandata poi si applica il cartellino speciale staccato dal registro n. 22, della forma seguente:

Sotto il cartellino il collettore scriverà il peso esatto della raccomandata.

Le raccomandate d'ufficio si descriveranno pure sul registro n. 22. Quando si tratti di raccomandazione di corrispondenze per servizio governativo, la ricevuta sarà lasciata in bianco attaccata al registro anzidetto, restituendo al mittente, con un cenno di ricevuta, uno dei due esemplari della richiesta che deve presentare per ottenere la raccomandazione.

Per le lettere supposte contenere o che contengano valori, da raccomandarsi d'ufficio, la ricevuta deve rimanere in bianco attaccata al registro n. 22.

Le raccomandate devono essere custodite con ogni cura sotto la responsabilità dei collettori, i quali saranno tenuti a rifondere l'Amministrazione di lire 50 per ogni oggetto di cui non sapessero dare ragione.

Mediante il pagamento di cent. 20 si può ottenere dal destinatario la ricevuta di una raccomandata ad esso spedita. In tal caso, il mittente paga i cent. 20 ed il collettore applica un corrispondente francobollo, da annullarsi col bollo a date, sul modello n. 24 che unisce con filo legato in croce alla lettera relativa.

Non si possono accettare lettere in raccomandazione coll'indirizzo formato di sole iniziali.

Si raccomandano d'ufficio:

- a) le lettere indirizzate al Re ed al Sommo Pontefice, quando ne è richiesta la raccomandazione;
- b) le lettere di servizio governativo;

- c) le lettere supposte contenere valori;
- d) i pieghi di servizio postale contenenti valori.

Giunta l'ora della spedizione dei dispacci, si descrivono le lettere raccomandate sul foglio n. 1^{bis}, sul quale deve essere impresso il bollo della collettorìa e quello raccomandato, notando alla 2^a colonna il nome della collettorìa; alla 3^a il peso di ogni raccomandata; alla 4^a il numero stampato sul cartellino di ogni raccomandata; alla 5^a la località di destinazione.

Dopo l'ultima raccomandata descritta sul foglio n. 1^{bis} il collettore scrive in tutte lettere il numero totale di esse, apponendovi la sua firma.

Si forma poi degli oggetti anzidetti un pacchetto, da avvolgersi in carta non usata, legato con spago in croce, chiuso con due suggelli gommati ed attaccato per le due estremità dello spago al foglio n. 1^{bis}, mediante altro suggello gommato. Su questi suggelli deve essere impresso il bollo del giorno.

Il pacchetto così formato, col foglio n. 1^{bis}, viene avvolto in carta di buona qualità mai adoperata; legato con doppia incrociatura di spago, e chiuso almeno con quattro suggelli a ceralacca.

Dalla parte opposta ai suggelli si scriverà:

Dalla collettorìa di.....

All'ufizio di.....

imprimendovi il bollo a date e quello raccomandato.

All'angolo superiore sinistro del piego si farà la indicazione di: *N. 1.*

Allorché esiste il piego delle raccomandate, sull'angolo sinistro del dispaccio ordinario destinato allo stesso ufizio si scriverà: *N. 2.* In questo caso al quadro B del foglio n. 1^{quater} i collettori scriveranno le parole: *Con pieghetto N. 1.*

Non avendo raccomandate da spedire, scriveranno invece allo stesso quadro B la parola: *Nulla.*

Il collettore descriverà i pieghi ordinari e speciali sul registro n. 34 e ne ritirerà ricevuta dall'incaricato del trasporto.

All'arrivo dei dispacci il collettore dovrà esaminare se alcuno di essi porta il n. 2 per richiedere all'incaricato del trasporto il corrispondente pieghetto n. 1.

Ove il medesimo dichiarasse di non averlo ricevuto, mentre sul foglio 1^{ter} compreso nel dispaccio ordinario esistesse la dichiarazione *Con pieghetto N. 1*, ne informerà tosto per lettera l'ufizio speditore. Eguale avviso dovrà essere dato qualora alcuno dei fogli d'avviso n. 1^{ter} recasse la dichiarazione *Con pieghetto N. 1*, e questo non si ricevesse, ed il relativo dispaccio ordinario non recasse il N. 2.

Ricevendo un piego speciale, il collettore procede all'apertura del medesimo, avvertendo di tagliare lo spago e l'involucro in modo da lasciare i suggelli intatti. Confronta poscia se la descrizione fatta sul foglio n. 1^{bis} corrisponde agli oggetti compresi nel piego. Mancando qualche raccomandata, ne farà annotazione sul foglio n. 1^{bis} e ne informerà a volta di corriere per lettera la Direzione da cui dipende l'ufizio speditore, unendovi l'involucro del piego.

Riconosciuto il tutto regolare, appone la propria firma sul foglio n. 1^{bis}, ed impresso il bollo a date tanto sul foglio stesso che a tergo di ogni oggetto raccomandato, riscontra il peso delle raccomandate e le descrive una per una sul registro n. 28, notando alla 1^a colonna il numero d'ordine annuale del registro; alla 2^a, il numero del cartellino applicato alla raccomandata; alla 3^a, l'ufizio di origine; alla 4^a, la data di arrivo; alla 5^a, il nome e cognome del destinatario; alla 6^a, il peso.

Ciò eseguito il collettore procede alla distribuzione, ritirando ricevuta dai destinatari delle lettere raccomandate, alla colonna 8^a del detto registro n. 28.

I fogli n. 1^{bis} da unirsi ai corrispondenti fogli n. 1^{ter} devono essere custoditi accuratamente.

Le lettere raccomandate non possono essere consegnate che ai destinatari od ai loro delegati, debitamente autorizzati.

Se una raccomandata fosse accompagnata dalla ricevuta di ritorno (modello n. 24) il collettore inviterà il destinatario a firmarla in segno di ricevuta della lettera, indipendentemente dalla firma da apporsi sul registro n. 28. Il modello n. 28 si restituisce poi sotto fascia all'ufficio mittente.

Se il destinatario non sapesse o non potesse firmare, dovrà supplire col segno di croce da farsi sul registro n. 28, in presenza di due testimoni cognitivi al collettore, i quali si firmeranno.

Ove il destinatario di una raccomandata fosse partito, la lettera sarà spedita alla nuova destinazione, sostituendo quest'ultima località alla prima.

Se una raccomandata fosse rifiutata dal destinatario, il collettore la spedisce subito all'ufficio da cui dipende, con opportuna annotazione a tergo.

Qualora una raccomandata non fosse chiesta, sarà spedita subito all'ufficio da cui la collettoria dipende, facendovi a tergo l'annotazione *Non chiesta*.

Le lettere rifiutate o non chieste retrocesse dai collettori resteranno giacenti negli uffici, ed i titolari ne daranno immediato avviso col modello n. 26 ai destinatari, affinché possano richiamarle al proprio domicilio o disporne diversamente.

Quando il collettore ricevesse una raccomandata rifiutata o non chiesta, originaria dalla propria collettoria, consulta il registro n. 22 e ne informa il mittente cui dovrà consegnarla, facendogli firmare il registro n. 28, sul quale sarà stata descritta. In tale circostanza si farà restituire la ricevuta n. 22, rilasciata all'atto della impostazione della lettera stessa.

Gli uffici nella spedizione dei pieghi speciali alle collettorie di 2^a classe, osserveranno le stesse formalità in vigore per la formazione dei pieghetti n. 1 cambiati cogli uffici, avvertendo che in luogo del foglio n. 1 continueranno ad adoperare pel dispaccio ordinario quello n. 1^{er}. Nel quadro B di questo foglio gli uffici scriveranno: *Con pieghetto N. 1* se esiste; in caso contrario scriveranno la parola: *Nulla*.

Le collettorie sono provvedute dall'Amministrazione dei seguenti bolli, oggetti e stampati:

Bollo a date

Bollo raccomandato

Suggello a fuoco

Bilancie

Fogli n. 1^{bis} e *quater*, modello n. 24, registri n. 6, 22, 28, 34 e 113.

I collettori devono provvedersi a loro spese del bollatoio, del cuscinetto pel bollo, dello spazzolino e dell'inchiostro da bollo, prescritti dall'art. 985 dell'Istruzione sul servizio della posta-lettere. L'importo ne è di lire 6,50. Occorrendo in seguito altro inchiostro il prezzo è determinato in lire 1,50 la bottiglia.

Si avverte che è rigorosamente vietato, sotto pena di ammenda, di far uso di inchiostro diverso da quello provveduto dall'Amministrazione.

Le Direzioni provvederanno alle collettorie, giusta l'art. 819 della Istruzione, i sacchi, la carta, lo spago e la ceralacca non che i bolli gommati.

Quest'ultimo paragrafo venne poi corretto con il § 278 dei *Bullettini postali* del 1887, stabilendo che anche questi collettori fossero equiparati nelle forniture a tutti gli altri uffici e collettorie. Cosa che dovette dare fastidio a qualcuno, visto il richiamo apparso al § 576 dei *Bullettini* del 1890.

Fornitura di inchiostro per la bollatura e di altri oggetti alle collettorie di 2^a classe.


Malgrado il disposto del § 274 dei *Bullettini* del 1887, talune Direzioni non somministrano alle collettorie di 2^a classe né l'inchiostro per la bollatura, né i relativi utensili.

Si ricorda quindi la detta prescrizione, affinché sia osservata da tutte le Direzioni, senza eccezioni.

In questa occasione si ricorda pure, a scanso di qualsiasi equivoco, che alle collettorie di 2^a classe debbono essere somministrati tutti gli oggetti loro occorrenti, che l'Amministrazione provvede gratuitamente agli uffici, essendo i collettori tenuti a provvedersi da per sé di quei soli oggetti, che tutti indistintamente i capi degli uffici debbono acquistare a proprie spese.

NB. Il presente paragrafo è riprodotto a parte, per essere rimesso per cura delle Direzioni provinciali alle collettorie di 2^a classe.

A questo punto gli studi filatelici sulle collettorie e i servizi rurali normalmente si concludono, visto che sono ormai comparsi tutti i vari tipi di annulli rurali. Invece la storia dei servizi rurali non si ferma qui, ma presenta molti altri capitoli interessanti. Anzi, molto interessanti. E persino un ultimo tipo di annullo di cui nessuno finora ha mai parlato.



Il caratteristico bollo quadrato ma con le diciture in tondo, adottato per le collettorie di 2^a classe, sempre allo scopo di poter immediatamente distinguere la provenienza delle corrispondenze. Anche se in questo caso non vi era problema di valore non essendo tali collettorie ammesse — per il momento — al servizio di assicurate e vaglia



La collettoria di Mutignano, funzionante fin dagli inizi del 1871, fu probabilmente tra le prime a ricevere il nuovo bollo “quadrato” destinato alle collettorie di 2ª classe, e lo ebbe di un tipo del tutto simile al disegno che figura nelle Istruzioni pubblicate sul *Bullettino postale*, dimostrando che in realtà non era solo un disegno schematico, ma il tipo inizialmente previsto e poi subito variato. Forse il cambiamento fu dovuto al datario, visto che nel tipo più rettangolare l’anno, in caratteri più grandi, figura sovente fuori posto.

- 1 *Sesta relazione sul servizio postale in Italia, anno 1868*, Torino 1869, pag. 87/88
- 2 *Relazione sopra il servizio postale per il 1875*, Camera dei deputati sessione 1876, pag. 77
- 3 *Dodicesima relazione sul servizio postale in Italia, anno 1874*, Camera dei deputati sessione 1876, pag. 84
- 3 4 *Undicesima relazione sul servizio postale in Italia, anno 1873*, Camera dei deputati sessione 1874-75, pag. 73
- 5 Nella *Relazione* per il 1869 viene anche quantificato: “*in media rappresenta una retribuzione di poco più che 200 lire all’anno per un servizio gravosissimo e quotidiano*”.
- 6 *Sesta relazione sul servizio postale in Italia, anno 1868*, Torino 1869, pag. 88/89
- 4 7 Vedi *Quando la posta aveva le sovvenzioni in poppa*, di Vito Mancini, su *Storie di posta* n. 3
- 5 8 *Quarta relazione sul servizio postale in Italia, anno 1866*, Torino 1867, pag. 66
- 9 Ma Walter Cazzola nel suo *Le Regie Collettorie Postali Italiane* riproduce la lettera del sindaco di Riolunato (Bologna) che nel luglio 1868 inviava alla Direzione Compartimentale “*Lire 37,50, quota dovuta per il primo trimestre corrente anno per concorrenza nel servizio di Posta Lettere Rurale*”, il che significava un costo di 150 lire all’anno. (*Notiziario ASIF* n. 163, pag. 26)
- 6 10 Vedi prima parte, pag. 49, su *Storie di posta* n. 8
- 7 11 Vito De Lapa, *Il bollo lo metteva il collettore*, su *Francobolli* n. 141, marzo 1983
- 8 12 Vedi “lettere” su *Francobolli* n. 141, marzo 1983
- 13 *Diciassettesima relazione sul servizio postale in Italia*, Roma 1882
- 9 14 E si scopre dalla *Relazione* successiva che erano gli ultimi 556, visto che in tal modo il servizio era stato “*reso giornaliero in tutti i comuni del regno*”.
- 10 15 Intende dire “*del Comune*”.
- 11 16 *Diciannovesima relazione sul servizio postale in Italia, anno 1883*, Roma 1984 pag. 48/51
- 12 17 *Diciannovesima e Ventesima relazione sul servizio postale in Italia*, Roma 1884 e 1885

